



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

nel procedimento per Concordato preventivo proposto da:

OFFICINE ISOTERMICHE FRIGORIFERE DEI F.LLI GRAZIOLI GIANMARCO E STEFANO S.A.S. (C.F. 01120640196), con sede in Monte Cremasco (CR), via Industriale n. 9, assistita dall'avv. ANDREA DACONTO;

**visto** il verbale dell'udienza ex art. 48 C.C.I. celebrata in data 27.11.2025;

**premesse che:**

- con ricorso *ex art.* 44, comma 1, CCI, depositato in data 23.09.2024, la società **OFFICINE ISOTERMICHE FRIGORIFERE DEI F.LLI GRAZIOLI GIANMARCO E STEFANO SAS (C.F. 01120640196)**, ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, entro un termine fissato dal giudice;

- con provvedimento datato 10.10.2024, il Tribunale ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, ed ha nominato commissario giudiziale il dott. Marco Todeschini, poi sostituito dal dott. Sergio Ferrari in ragione di comunicati motivi di incompatibilità del primo;

- dopo una proroga concessa dal Tribunale, è stato presentato, con atto depositato dalla ricorrente in data 21.02.2025, il piano concordatario con la relativa proposta rivolta ai creditori;

- dopo alcuni chiarimenti richiesti con riferimento al contenuto della proposta e del piano concordatario, con decreto emesso in data 18.04.2025, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato, nominando G.D. il dott. Andrea Milesi e confermando Commissario Giudiziale il dott. Sergio Ferrari;

- a fronte dell'individuazione della data del 17.07.2025 quale inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI, in cui, sostanzialmente e salvo qualche piccola rettifica, ha confermato le previsioni di attivo e passivo concordatario contenute nella proposta e piano depositati dalla società istante, ha affermato la correttezza del comportamento di quest'ultima nel corso della procedura ed ha confermato altresì che l'alternativa liquidatoria pura sarebbe peggiorativa rispetto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori di cui al piano e proposta concordatari. Il Commissario ha inoltre depositato, in data 10.07.2025, la versione definitiva della relazione in oggetto, facendo proprie alcune delle osservazioni (specie in punto di quantificazione del debito erariale) svolte dalla Agenzia delle Entrate nelle proprie osservazioni ex art. 107, comma 4, CCI;

- all'esito delle votazioni chiuse in data 27.08.2025, hanno votato a favore della proposta concordataria:

- nella Classe 1, creditori rappresentanti crediti per euro 62.519,98, pari al 50,54% dei creditori ammessi al voto in quella classe,
- nessuno nella Classe 2, in cui anzi i creditori ammessi hanno tutti presentato votazione contraria all'omologa,
- nella Classe 3, creditori rappresentanti crediti per euro 411.693,11, pari al 75,41% dei creditori ammessi al voto in quella classe, sicché il Commissario Giudiziale ha dato atto che il Concordato non poteva ritenersi approvato, per mancato raggiungimento delle maggioranze in tutte le classi ammesse al voto;

- a fronte di ciò, in data 3.09.2025 il debitore ricorrente ha comunque avanzato istanza di omologa del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 111 CCI;

- nel frattempo, con istanza del 8.08.2025, Agenzia delle Entrate ha avanzato domanda di revoca dell'ammissione al Concordato preventivo, sostenendo che la Attestatrice, dott.ssa Lorena Branchi, non sarebbe dotata di adeguata indipendenza, ciò costituendo una criticità insuperabile e causa di revoca del provvedimento di ammissione alla procedura di risoluzione della crisi. A tale istanza ha risposto il difensore della società proponente, con nota difensiva del 27.08.2025, ed il Tribunale si è riservato di valutare anche questa questione in sede di omologa;

- il decreto di fissazione dell'udienza camerale ex art. 48 CCI è stato iscritto presso l'Ufficio del R.d.I. e comunicato al Pubblico ministero e notificato – ad iniziativa del debitore proponente – ai creditori dissenzienti;

- in data 21.11.2025, il Commissario giudiziale ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria ed in data 24.11.2025 il debitore ha prodotto memoria di costituzione, allegando altresì in atto separato la prova della regolarità delle notifiche via PEC sopra richiamate;

- al contempo, in data 17.11.2025 Agenzia delle Entrate, a mezzo della locale Avvocatura dello Stato, ha depositato opposizione all'omologa;

- all'udienza collegiale del 27.11.2025 le parti ed il Commissario si sono riportati a quanto contenuto nei rispettivi atti.

\* \* \*

### **- Il contenuto del piano e della proposta:**

il piano di concordato presentato da O.I.F. s.a.s. (che è sintetizzato a pagina 37 della istanza depositata in data 21.02.2025 e che è stato poi parzialmente rettificato prima dalla stessa debitrice a seguito di rilievi svolti dal Tribunale specie per mancanza di fondi rischi adeguati, e poi dal Commissario Giudiziale a seguito dei controlli e delle valutazioni compiute nelle sue due relazioni ex art. 105 e 107 CCI, senza peraltro stravolgerne il contenuto, salvo che per una riduzione di circa il 2% della soddisfazione prevista per i creditori della classe 3) si fonda su un'ipotesi di continuità indiretta (con affitto e successiva cessione d'azienda), cui viene aggiunta finanza esterna prevista per Euro 375.693,59<sup>1</sup>, ricavabili dall'alienazione di immobile vincolato ex art. 2645 ter, c.c., nonché per Euro 50.000,00 ricavabili da finanziamento senza obbligo di restituzione di società terza, la Nuova Frigotecnica Cremasca S.a.s., società comunque riconducibile ai soci della odierna debitrice.

A fronte di un attivo ipotizzato in misura pari ad € 739.314,90, il piano e la proposta prevedono la formazione di tre classi di creditori, con relative previsioni di soddisfacimento e pagamento così strutturati, oltre al 100% dei crediti preeducibili e dei costi di procedura:

CLASSE 1) 22% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, c.c.;

CLASSE 2) 20% dei crediti dell'Erario ed Enti pubblici previdenziali e assicurativi (INPS/INAIL/MCC laddove venga escussa la relativa garanzia);

CLASSE 3) 15% dei crediti chirografari ab origine (percentuale poi rettificata dal Commissario giudiziale nella diversa misura del 9,32%, quanto all'effettiva previsione di realizzo in rapporto alle rettifiche operate sia in punto di attivo che di passivo concordatario).

Quanto ai tempi di pagamento, viene ipotizzato un lasso temporale di cinque anni per completare i pagamenti previsti nel piano e nella proposta, tenendo conto sia della durata dell'affitto d'azienda poi finalizzato alla sua cessione (con i relativi flussi finanziari a cadenza mensile sino alla scadenza del contratto d'affitto e definitiva cessione), sia del particolare meccanismo previsto per la iniezione di finanza esterna (vendita di bene immobile di proprietà di altra società partecipata da alcuni dei soci, con vincolo di destinazione delle somme acquisite, fino alla concorrenza di quanto necessario per raggiungere le percentuali di soddisfazione promesse<sup>2</sup>).

Da un punto di vista della regolarità formale e della completezza documentale, nonché della corretta formazione delle classi, il Tribunale ha già accertato e dichiarato la

---

<sup>1</sup> O il diverso importo necessario per raggiungere le maggioranze previste nella proposta concordataria, secondo le precisazioni rese dal difensore della società proponente a pagina 4 e 5 nella propria nota del 11.04.2025, in risposta alle richieste di integrazione/precisazione depositata dal Tribunale in data 26.03.2025.

<sup>2</sup> Da questo punto di vista, va qui ribadito che la società terza proprietaria dell'immobile vincolato ha precisato la propria volontà di mettere a disposizione della procedura anche più dell'importo indicato nel piano (sempre naturalmente nei limiti di quanto ricavato dalla sua vendita), pur di aumentare la soddisfazione dei creditori e sino al raggiungimento delle percentuali di soddisfazione indicate nella proposta.

sussistenza dei presupposti formali per giungere alla omologa del concordato, salvo essersi riservata di valutare, in questa sede, la questione relativa alla carenza del requisito d'indipendenza in capo alla Attestatrice, dott.ssa Lorena Branchi, per come allegata dalla Agenzia delle Entrate nella propria istanza di revoca dell'ammissione, depositata come detto in data 8.08.2025. Naturalmente, in questa sede dovranno essere analizzati e verificati anche tutti gli altri presupposti sostanziali richiesti dalla complessiva normativa del CCI.

#### **- Sull'indipendenza e imparzialità dell'Attestatrice, dott.ssa Lorena Branchi -**

Occorre partire dalla questione relativa alla eccepita mancanza di terzietà ed indipendenza della dott.ssa Lorena Branchi (rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 e 87, comma 3, CCI ed "*elemento obbligatorio del concordato preventivo*", con le parole del Tribunale di Bologna, Decreto 14.05.2024), in quanto circostanza posta dalla difesa del creditore A.D.E. alla base di una richiesta di revoca del concordato, che dunque logicamente e giuridicamente precede ogni altra valutazione in relazione ai requisiti di omologabilità dello stesso.

Ora, l'ente pubblico istante (e opponente in sede di omologa) ha allegato nella propria istanza del 8.08.2025 che "*da interrogazioni effettuate presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria sono emersi elementi idonei a mettere in discussione l'indipendenza della professionista*", in particolare per avere la stessa "*percepito redditi, a titolo di lavoro autonomo, dalla signora Grazioli Veronica, probabilmente sorella dei fratelli Gianmarco e Stefano, ma sicuramente socia delle altre due società coinvolte nell'operazione di regolazione della crisi, e come tale rientrante di certo nel concetto di "parti interessate" di cui all'art. 2 lettera o) CCIP*"; ciò costituirebbe, ad avviso dell'ente, motivo di inattendibilità dell'attestazione, sì da minare "*la validità dello strumento di ausilio messo dal legislatore a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per valutare la convenienza della proposta*", in quanto "*la mancanza di terzietà dell'attestatore rappresenta un vizio procedurale radicale e insanabile*".

La richiesta in oggetto è infondata.

Si conviene infatti con la difesa della società proponente il concordato laddove si allega l'assenza di veri e propri rapporti di collaborazione con "parti interessate" ai sensi dell'art. 2, lettera o), CCI, nonché circa l'assenza del requisito (anch'esso disciplinato dalla norma appena richiamata) della compromissione dell'indipendenza di giudizio in capo all'attestatore.

Ed infatti, sotto il primo profilo sarà sufficiente confermare che il rapporto di collaborazione (di cui, peraltro, non si conosce precisamente l'intensità e frequenza, non essendo stata questa circostanza specificamente allegata dalla Amministrazione finanziaria) non è intercorso tra la dott.ssa Branchi e le società in qualche modo collegate alla debitrice (e che sono intervenute con immissione di liquidità o messa a disposizione di patrimonio in suo favore o ancora si sono proposte quali affittuarie/acquirenti dell'azienda), ma tra la prima e una socia di minoranza di queste ultime, peraltro esercente la medesima attività professionale della dott.ssa Branchi, così appunto escludendo che il rapporto professionale sia intercorso con una "parte interessata"; sotto il secondo aspetto, al di là del fatto che il Commissario giudiziale ha potuto verificare la correttezza e veridicità di quanto affermato all'interno dell'attestazione, proprio il ruolo marginale assunto dalla dott.ssa Veronica Grazioli all'interno delle due società di famiglia e

l'assenza di prova di un rapporto stretto di collaborazione tra la stessa e la dott.ssa Branchi fa scemare notevolmente il sospetto di una concreta assenza di indipendenza di giudizio in capo a quest'ultima, che invece ben può essere riaffermato in questa sede, determinando quindi l'esclusione di ipotesi di inammissibilità o revocabilità del concordato.

### **- I controlli del Tribunale rispetto ai requisiti di omologa -**

Conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza, da confermarsi anche sotto la vigenza del nuovo Codice della Crisi, spetta al Tribunale verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, senza entrare nel merito della fattibilità economica del piano, posto che di tale rischio si debbono fare esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto.

Nel caso di specie, i creditori sono stati ampiamente informati circa le caratteristiche del piano concordatario e le possibili criticità della proposta, alla luce delle quali hanno volontariamente espresso il loro voto. A fronte, peraltro, della mancata adesione della classe n. 2), occorrerà svolgere tutte quelle valutazioni prescritte dall'art. 112 CCI, in aggiunta ai controlli "standard" già effettuati in sede di ammissione del debitore alla procedura (il riferimento è, in particolare, agli aspetti strettamente formali e di produzione documentale) o che comunque il Codice prescrive indipendentemente dall'esito della votazione (come quelli di cui all'art. 84, commi 3,5 e 6, o 88, o la valutazione circa la presenza di "ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza" di cui al già citato art. 112 CCI).

Sotto il primo profilo (quello delle conseguenze della mancata adesione di una delle classi di creditori), si ritiene evidente la soddisfazione del criterio di cui all'art. 112, comma 2, CCI, nel senso che, preso atto della tempestiva richiesta del debitore di omologa nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze, si può affermare il rispetto delle cause legittime di prelazione per quanto riguarda il valore di liquidazione, il rispetto della "*relative priority rule*" per quanto riguarda la distribuzione del valore eccedente, l'assenza di creditori che siano destinati a ricevere "più dell'importo del proprio credito" ed, infine, l'approvazione da parte della maggioranza delle classi, almeno una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

Quanto invece agli altri controlli formali e sostanziali non dipendenti dal mancato raggiungimento delle maggioranze, occorre in primo luogo sottolineare che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 84 CCI in punto di concordato in continuità, è evidente che i creditori sono soddisfatti anche dal ricavato della continuità aziendale (indiretta) prevista nel caso di specie, dato che è tutt'ora in corso di esecuzione (e a quel che è dato sapere, correttamente adempiuto) il contratto di affitto d'azienda finalizzato poi alla cessione, che nell'arco temporale di durata previsto determina l'acquisizione di un attivo distribuibile pari ad € 97.200,00. Secondariamente, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCI, stante la scarsa capienza patrimoniale della società e del socio accomandatario della stessa, appare rispettato il criterio normativo ivi delineato per consentire la non integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, comunque superiore a quella prevedibile come derivante dalla liquidazione dei beni su cui tali privilegi potrebbero essere esercitati. Ancora, ma è una valutazione già fatta in sede di ammissione al concordato e qui solo ribadita, è stato rispettato l'ordine dei privilegi in relazione al valore (come detto, limitato) di liquidazione, nonché al valore eccedente la liquidazione, con corretto utilizzo altresì

della libertà concessa dal comma 6 dell'art. 84 CCI in relazione alla distribuzione della finanza esterna.

Rispettati appaiono anche i requisiti imposti dall'art. 88 CCI in caso di solo parziale soddisfazione del credito erariale sottoposto agli enti creditori o riscossori nella fase prodromica del concordato. Ed infatti, il Piano prevede la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale (tenendo conto anche dell'assenza di garanzie e privilegi speciali in capo all'amministrazione finanziaria), nonché la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, dato che la percentuale di pagamento dei crediti erariali e contributivi (così come le tempistiche previste per il pagamento) non è deteriore rispetto a quella offerta ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Ai sensi del comma 1, lettera f), dell'art. 112 CCI, poi, le modalità concrete con cui è prevista l'acquisizione dell'attivo distribuibile, la serietà dimostrata sinora dall'affittuario nel pagamento dei canoni pattuiti, la flessibilità ribadita nella proposta e nelle note a chiarimento in relazione al concreto importo che sarà messo a disposizione della procedura quale finanza esterna derivante dalla vendita dell'immobile con vincolo di destinazione, le valutazioni fatte circa il restante attivo acquisibile in corso di esecuzione rendono a parere del collegio concrete e "ragionevoli" le prospettive per superare l'insolvenza, anche oltretutto garantendo (secondo la ratio propria del concordato in continuità) la permanenza degli *standards* occupazionali vigenti attraverso l'affitto e cessione dell'azienda.

Da questo punto di vista preme sottolineare come la fase di cessione dell'azienda (al termine del periodo di vigenza dell'affitto della stessa) pur essendo stata prevista una opzione (e non una prelazione) in favore della parte affittuaria, non può prescindere dal rispetto delle disposizioni codicistiche in punto di necessario espletamento di una gara ad evidenza pubblica (con i modi che verranno poi indicati nel paragrafo relativo agli aspetti esecutivi del concordato), così che il diritto di opzione riconosciuto in favore della parte non coinvolta nel concordato deve recedere rispetto alle esigenze di pubblicità e massimizzazione dell'attivo, con conseguente necessario rispetto delle formalità di cui all'art. 91 CCI. D'altra parte, il secondo comma del citato articolo estende espressamente l'applicazione dei vincoli in esso prescritti non solo all'ipotesi di cui al comma 1 (offerta irrevocabile d'acquisto) ma anche ai casi di contratti finalizzati al trasferimento non immediato dell'azienda o di un ramo di essa.

Quanto infine alla alternativa liquidatoria, va qui solo ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 3, CCI (nonché dell'art. 88, comma 4, che recita: "*nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il Tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale...*"), la valutazione circa la non minor soddisfazione deve essere effettuata nell'ipotesi in cui, come nella specie, un creditore dissenziente abbia eccepito il difetto di convenienza della proposta, e dunque la relativa valutazione verrà svolta nel prossimo paragrafo, destinato

appunto all'approfondimento circa le osservazioni e contestazioni che sorreggono l'opposizione all'omologa depositata dall'Agenzia delle Entrate.

**- Gli altri motivi di opposizione all'omologa sollevati dalla Agenzia delle Entrate -**

Come anticipato, dunque, con memoria del 17.11.2025 Agenzia delle Entrate (a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia) si è opposta all'omologa, allegando i seguenti motivi:

1) non sarebbe stato adeguatamente valorizzato l'attivo (anche in prospettiva liquidatoria) dato che si sarebbero svalutate alcune poste (come immobilizzazioni materiali, rimanenze e crediti commerciali) senza adeguato motivo né approfondimento;

2) sia l'Attestatore che il Commissario giudiziale avrebbero omesso di indagare la capienza patrimoniale di Stefano Grazioli, socio accomandante della società proponente, avendo il Commissario, nella relazione ex art. 107, comma 6, CCII, apoditticamente e genericamente escluso che gli atti compiuti da questi configurino ingerenza nell'attività di impresa, con possibile estensione all'accomandante della responsabilità illimitata per i debiti societari;

3) con riguardo alla preferibilità del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria, alcuna menzione, né tantomeno alcuna indagine sarebbe stata svolta in relazione al patrimonio del socio illimitatamente e personalmente responsabile, Gianmarco Grazioli, nonché con riferimento alla quota del socio accomandante, né nessun adeguato e approfondito riferimento né analisi sarebbero stati fatti rispetto ad eventuali azioni di responsabilità del socio amministratore per *mala gestio*, in ordine alla quale il Commissario si sarebbe limitato ad affermare genericamente che "*non vi sono elementi da segnalare*".

Partendo dalla valorizzazione dell'attivo, si ritiene che la finalità delle valutazioni fatte sia nel piano proposto dalla debitrice che dal Commissario giudiziale nelle proprie relazioni ex art. 105 e 107 CCI siano quelle di informare il ceto creditorio ammesso al voto circa le prospettive di realizzo degli *assets* concordatari in un'ottica necessariamente prudentiale e volta a non ingenerare nei creditori stessi aspettative irrealistiche di acquisizione di importi finalizzati alla loro soddisfazione, sicché correttamente sia la società che il Commissario hanno inteso diminuire o addirittura escludere la valorizzazione di alcuni elementi (come i crediti commerciali o le rimanenze) affidandosi o a massime di esperienza (i crediti molto risalenti sono spesso concretamente irrealizzabili) o a valutazioni rimesse ad esperti indipendenti come l'IVG di Cremona.

In ogni caso, il Tribunale ritiene che le considerazioni fatte dal Commissario al momento delle sue analisi circa le concrete prospettive di recupero di alcune delle somme elencate nei bilanci societari ma non valorizzate nella proposta concordataria siano coerenti con lo stato effettivo dei rapporti con i debitori o della consistenza reale dei beni mobili di proprietà della società, e che la valutazione (o meglio, la svalutazione) di alcuni di questi valori sia coerente con le concrete ed effettive prospettive di realizzo sul mercato (quanto alle merci, alle rimanenze ed ai beni aziendali) o di recupero dai debitori della società, alcuni dei quali talmente risalenti da essere palesemente irrecuperabili.

Quanto poi all'omessa valutazione circa la possibilità di rivalersi anche sul patrimonio del socio accomandante Grazioli Stefano, ritiene il collegio che tale contestazione sia troppo generica e non supportata da adeguate allegazioni circa quali sarebbero le condotte del

suddetto socio che, in concreto, potrebbero determinare l'effetto estensivo della responsabilità per i debiti sociali regolato dall'art. 2320 c.c., specie dopo che il Commissario giudiziale, nella propria relazione particolareggiata, ha espressamente escluso l'evidenza circa operazioni sospette a carico del socio accomandante e, più in generale, possibili azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio. Era dunque onere dell'opponente quantomeno indicare alcune possibili condotte (percepibili attraverso l'analisi della documentazione agli atti della procedura) che potrebbero determinare l'estensione dell'attivo liquidabile attraverso l'accertamento di ingerenze indebite del socio accomandante e conseguente estensione della sua responsabilità diretta verso i creditori sociali, ma l'opponente si è limitata genericamente a paventare una possibile estensione della responsabilità dello stesso, senza meglio specificarne le ragioni e le circostanze generatrici.

Quanto, infine, alla contestazione circa la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, si concorda con le valutazioni fatte dal Commissario giudiziale in tutti i suoi atti e pareri: a parità, infatti, di "valore di liquidazione" del patrimonio societario in caso di opzione concordataria e liquidatoria pura (specie in forza dell'assenza, allo stato e secondo quanto riferito dal Commissario, di atti revocabili e responsabilità dell'organo gestorio per *mala gestio*), occorre valorizzare l'apporto di finanza esterna previsto in piano, in grado (potenzialmente, ma con rilevanti probabilità di corrispondenza al vero) di aumentare l'attivo distribuibile in misura pari ad oltre il doppio di quanto si potrebbe ottenere dalla mera liquidazione del patrimonio aziendale, anche laddove (come nell'ottica concordataria) si continuasse nel rapporto d'affitto e si riuscisse a cedere l'azienda in funzione e non meramente (come accade spesso nelle ipotesi di liquidazione giudiziale) quale somma dei valori unitari dei beni che la compongono.

Da questo punto di vista, si ribadisce e valorizza ancora una volta la previsione contenuta nell'atto di vincolo dell'immobile messo a disposizione della procedura, laddove (come espressamente confermato anche dal difensore di parte debitrice in sede di note a chiarimento del 11.04.2025) espressamente prevede che l'importo che verrà riversato nella procedura a seguito della cessione dell'immobile non è fisso, ma dipendente dal complessivo fabbisogno della procedura per raggiungere le percentuali di soddisfazione indicate nella proposta, *"così che lo stesso sarà determinato in base al fabbisogno concretamente necessario per raggiungere le percentuali indicate nella proposta concordataria, e ciò sia laddove il resto dell'attivo acquisito sia maggiore sia laddove il resto dell'attivo acquisito sia minore rispetto alle previsioni del piano"*, cosicché il valore eccedente quanto provvisoriamente indicato negli atti difensivi della debitrice andrà comunque a favore della procedura, laddove il resto dell'attivo acquisito sia inferiore alle aspettative, almeno per un importo pari alla provvista necessaria per raggiungere le percentuali indicate nella proposta fatta ai creditori dalla società (15% di soddisfazione dei creditori chirografari *ab origine*).

In ogni caso, nel piano concordatario viene precisato che *"...in virtù della responsabilità illimitata del socio accomandatario ex art. 2313. c.c., i beni sono comunque a disposizione della Procedura che, qualora intendesse provvedere alla liquidazione degli stessi, ricavandone un qualche valore, potrà destinare tali risorse aggiuntive al pagamento dei debiti chirografari in misura superiore a quanto previsto nel presente Piano"*, sicché anche sotto questo punto di vista l'eventuale minor valutazione della capienza patrimoniale del socio accomandatario Grazioli Gianmarco (patrimonio che dovrà essere liquidato in corso di esecuzione del concordato ad opera del nominando liquidatore) non

può incidere né sulla credibilità del piano né determinare alcuna differenza tra il valore di liquidazione proprio della alternativa liquidatoria e quello acquisibile in seno alla presente procedura di concordato preventivo.

Dunque, per tutti i motivi appena riferiti si ritiene evidente la preferenza dell'alternativa concordataria concretamente proposta rispetto a quella liquidatoria pura ipotizzabile in caso di mancata omologa, anche laddove (ma non è certo, dato che l'impegno all'acquisto promosso dalla società Nuova Frigotecnica Cremasca s.r.l. è compendiato esclusivamente in una opzione d'acquisto in suo favore al termine dell'affitto, e non da una offerta irrevocabile d'acquisto coercitiva per quest'ultima) si riuscisse a vendere l'azienda comprensiva del proprio avviamento e non quale mera somma di beni parcellizzati e non avvinati dal vincolo proprio dell'azienda.

### **- Gli aspetti esecutivi del Concordato -**

Pur trattandosi di concordato in continuità (indiretta), nel piano è prevista una non indifferente attività liquidatoria, specie in relazione ai beni residui e non compresi nel contratto di affitto di ramo d'azienda e per quelli di proprietà del socio illimitatamente responsabile, nonché per valutare possibili recuperi di crediti verso clienti<sup>3</sup> e per proseguire quello verso i soci per anticipo utili, tant'è che, nella valutazione complessiva dei costi di procedura in prededuzione, la società debitrice ha previsto, altresì, il compenso del Liquidatore giudiziale per la fase esecutiva, per un importo peraltro pari a quello previsto quale compenso del Commissario.

Inoltre, come già anticipato, in ottemperanza alle norme codicistiche (il riferimento è, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 91 e 114 CCI in tema di offerte concorrenti in caso di piano che preveda la cessione dell'azienda a soggetto già individuato in sede di proposta concordataria), la figura del Liquidatore giudiziale appare necessaria proprio per svolgere quell'opera di verifica sul mercato circa l'eventuale presenza di soggetti interessati all'acquisto dell'azienda oggetto di diritto d'opzione in favore dell'odierna affittuaria, con successiva procedura competitiva in caso di accertato interesse del mercato. Visto il nuovo comma *1 bis* dell'art. 114 CCI in punto di "*modalità attraverso le quali il Liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte*" basterà in questa sede prescrivere al Liquidatore di pubblicare sui consueti canali informativi l'esistenza dell'offerta di acquisto dell'azienda, per poi indire vera e propria gara ad evidenza pubblica in caso di ottenimento di uno o più manifestazioni concrete d'interesse da parte di operatori imprenditoriali diversi dall'originario affittuario/offerdente, con le consuete e consolidate modalità pubblicitarie in uso presso questo Tribunale.

Dunque, il Tribunale ritiene necessario e opportuno nominare un Liquidatore giudiziale per la gestione della fase esecutiva del presente concordato, individuato (in assenza di accordi predefiniti con un professionista individuato dal debitore) nella figura della dott.ssa Matilde Varoli, con studio in Cremona.

Al contrario, la facoltà che l'art. 114 *bis* CCI attribuisce al Tribunale in caso di concordato in continuità con cessione di parte dei beni (come è il presente) circa la nomina del Comitato dei Creditori si ritiene non vada in questo caso esercitata, stante, da una parte,

---

<sup>3</sup> I crediti verso i clienti, pur non valorizzati concretamente, con valutazione prudenziale, nell'attivo concordatario, potrebbero incrementare l'attivo, onde vale la pena di effettuare quantomeno una ricognizione in fase esecutiva ed avviare quelle azioni (stragiudiziali o giudiziali) in relazione ai crediti di valore congruo e verso soggetti solvibili.

la presenza, ai fini di garanzia e controllo, del Commissario giudiziale (cui resta il compito di vigilare sull'operato del liquidatore e fare da intermediario con i creditori in occasione del deposito delle relazioni periodiche del Liquidatore) e, dall'altra, stante il non esorbitante numero di creditori coinvolti nel piano, che quindi ben potranno esercitare (in quanto destinatari naturali dei rapporti riepilogativi di Liquidatore e Commissario) i loro poteri di controllo e iniziativa per l'eventuale risoluzione del concordato laddove ne sussistano i presupposti, senza che risulti necessaria la nomina e formazione del comitato dei creditori.

### **P.Q.M.**

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- **omologa** la proposta di concordato preventivo di **OFFICINE ISOTERMICHE FRIGORIFERE DEI F.LLI GRAZIOLI GIANMARCO E STEFANO S.A.S.**, (C.F. 01120640196), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e socio accomandatario Grazioli Gianmarco, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori, con le precisazioni di cui alla relazione del commissario giudiziale ed alla parte motiva di questo decreto;

- **nomina** Liquidatore giudiziale la dott.ssa Matilde Varoli, con studio in Cremona;

- **dispone** che al Liquidatore giudiziale venga consentito l'accesso e l'operatività sul conto corrente già intestato alla procedura, che diverrà quindi vincolato alla firma congiunta del Commissario giudiziale e del Liquidatore giudiziale, su cui verranno accreditate le ulteriori somme riscosse rispetto a quelle già disponibili;

- **dispone** che il Liquidatore giudiziale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, predisponga un dettagliato programma di liquidazione da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del Tribunale, che dovrà avere ad oggetto sia l'attività di liquidazione dei beni, da effettuarsi previa adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., sia l'attività di incasso dei crediti previsti dal piano di concordato ed ogni altra attività necessaria per l'acquisizione dell'attivo concordatario;

- **dispone** che ogni decisione ulteriore in ordine alle modalità di esecuzione del piano dovrà essere presa dal Liquidatore, previo parere positivo del Commissario giudiziale, rispetto alle quali il Liquidatore darà informativa al Giudice delegato cui rimetterà ogni decisione, in caso di dissenso e/o mancanza del parere;

- **dispone** che il Liquidatore provveda, inoltre, all'esecuzione del piano ed al pagamento tempestivo dei creditori secondo i tempi previsti dal piano concordatario tramite bonifici bancari, previa redazione del progetto di riparto, corredato dal parere del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, da depositare in Cancelleria;

- **dispone** che il Liquidatore provveda, con periodicità semestrale a far data dalla nomina, a redigere rapporti riepilogativi, trasmettendone copia tramite posta elettronica certificata al Commissario giudiziale, il quale, a sua volta, li comunicherà al P.M. in sede ed ai creditori ai sensi dell'art. 114, comma 5, CCI, depositandone altresì copia nel fascicolo telematico;

- **dispone** che, con riferimento alle somme destinate ai creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le stesse, all'esito dell'esecuzione del concordato, vengano versate su un libretto bancario (da conservarsi a cura del Liquidatore giudiziale, previa

comunicazione al Tribunale degli estremi di apertura e dell'importo versato) o su apposito conto corrente senza spese (i cui estremi saranno al pari da comunicarsi al Tribunale al momento della sua apertura) e tenute a disposizione dei creditori per cinque anni, all'esito dei quali il Tribunale, su istanza del Commissario giudiziale o del Liquidatore giudiziale, provvederà all'attribuzione;

- **dispone** che il Commissario giudiziale riferisca al Giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali e che, una volta conclusa l'esecuzione, rediga e depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCI;

- **dichiara** il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, all'opponente Agenzia delle Entrate e al Commissario Giudiziale (il quale ne darà comunicazione ai creditori ed al Liquidatore giudiziale nominato), nonché per le pubblicazioni di cui al combinato disposto dell'art. 48, comma 5, e 45 CCI.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 19/01/2026.

Il Presidente estensore  
dott. Andrea Milesi